



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EQ)
Settore professionale finanziario/contabile

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 30, 35, comma 5-bis e 35-ter;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370, “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

VISTO l’art. 18, comma 4, del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;

VISTO l’articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.M. 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM e in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e il C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022, con specifico riferimento all'Area delle Elevate Qualificazioni;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui ai vigenti CCNL;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2025, n. 128, recante la revisione dei settori artistico-disciplinari;

VISTO il decreto direttoriale della Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 marzo 2025, n. 205, che definisce i profili disciplinari dei settori artistico-disciplinari;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Napoli;

VISTO il Regolamento in materia di reclutamento del personale, emanato dalla Presidente il 21 ottobre 2025;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la Nota n. 10490 del 01 settembre 2025 recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l'Allegato 1 “Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno”;

VISTE le Note n. 13499 del 06 novembre 2025 e n. 7553 del 24 luglio 2026, che forniscono le indicazioni operative per le procedure di concorso e di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2026/2027;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22 luglio 2026, con la quale è stata approvata l'allocazione del budget assunzionale assegnato a questa Accademia per l'a.a. 2026/2027 e con la quale è stata autorizzata la procedura di mobilità per n. 1 posto appartenente al profilo professionale delle Elevate Qualificazioni, Area EQ del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca vigente, da destinare al settore finanziario-contabile;

VERIFICATO che il posto risulta ad oggi vacante;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con la procedura di mobilità, secondo quanto disposto dal sopra richiamato d.P.R. 83/2024;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale tecnico-amministrativo – CCNL comparto Istruzione e Ricerca, sezione AFAM – ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 e dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura del seguente posto:

Area	Settore professionale	Posti
Elevate Qualificazioni (EQ)	Finanziario/contabile	n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è: l'Accademia di Belle Arti di Napoli.

3. Ai fini dell'inserimento del personale nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando. Le conoscenze, le capacità e le competenze richieste, corrispondenti ai fabbisogni organizzativi e amministrativi dell'Istituzione, sono specificate all'art. 2 del presente bando.

4. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.abana.it), **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandì>).

5. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a trenta giorni successivi alla pubblicazione del Bando, salvo diverse disposizioni ministeriali.

6. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 2 – Profilo professionale e competenze richieste

1. La figura ricercata dovrà essere in grado di coordinare e presidiare, in coerenza con la normativa nazionale e di Istituto, i processi e i servizi di Settore connessi ai servizi economico-finanziari.

2. Le principali conoscenze, capacità e competenze richieste sono:

- conoscenza dei principi generali di contabilità “economico-finanziario” e dei sistemi di contabilità per le istituzioni AFAM;
- conoscenza dei processi amministrativi e contabili, e capacità di riprogettazione delle attività amministrative e contabili in ottica di semplificazione;
- conoscenza di base della materia fiscale, con particolare riferimento all'IVA istituzionale e commerciale, intra ed extra U.E., Split Payment;
- conoscenza dei principi di gestione del fondo economale;
- conoscenza degli strumenti di pianificazione e simulazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al business plan, e degli strumenti di controllo di gestione;
- conoscenza delle scritture contabili di esercizio e di integrazione e rettifica;
- conoscenza dei postulati, dei principi e dei criteri di redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- buona conoscenza degli strumenti di raccolta ed elaborazione di dati e capacità di lettura e interpretazione di dati;
- ottima conoscenza del Pacchetto Office;
- buona conoscenza della lingua inglese.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

3. Sono, altresì, richieste le seguenti competenze “trasversali”:
- problem setting (definizione e inquadramento dei problemi), pensiero critico, problem solving (soluzione dei problemi);
 - propensione al servizio e alla comprensione dei bisogni degli utenti interni ed esterni;
 - saper prendere decisioni rientranti nel proprio ambito di autonomia, in funzione dei risultati da conseguire;
 - saper programmare, monitorare e definire azioni correttive in relazione agli obiettivi assegnati;
 - propensione all'innovazione nei processi e nelle attività;
 - saper gestire e organizzare informazioni e attività complesse;
 - saper collaborare con le altre componenti dell'Amministrazione e coinvolgere il personale assegnato;
 - saper comunicare in maniera efficiente;
 - affidabilità e flessibilità;
 - orientamento al servizio.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla presente procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso un'Amministrazione del settore AFAM ed essere inquadrati nell'Area delle Elevate Qualificazioni;
 - b) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
 - Laurea Magistrale, conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - Laurea Specialistica, conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - Diploma di Laurea, conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999;
 - c) aver assolto il vincolo di permanenza quinquennale, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, quale clausola di esclusione dalla partecipazione per i neoassunti.
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, nonché coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4 – Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) **Titoli di servizio, di studio, esigenze di famiglia e precedenti:** punteggio massimo pari a **300 (trecento)**;
 - b) **Esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale:** punteggio massimo pari a **700 (settecento)**.
3. Per l'inserimento in graduatoria, la valutazione di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo deve essere **pari o superiore a 350 punti**.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura, con allegato curriculum, deve essere redatta secondo l'**Allegato A** al presente bando e secondo il format presente sul portale del reclutamento InPA, al link <https://www.inpa.gov.it/>, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.) e caricata **entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando**.
2. Nella domanda (**Allegato A**) devono essere riportati:
 - a) Nome e Cognome;
 - b) Data e luogo di nascita;
 - c) Nazionalità;
 - d) Codice fiscale;
 - e) Istituzione di appartenenza e, esclusivamente nelle ipotesi indicate all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 7, lettera b) del D.L. 80/2021 convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, dichiarazione di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo accademianapoli.protocollo@postacert.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli attestanti l'anzianità di servizio sono valutati per i periodi maturati fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nell'Accademia che ha indetto la procedura.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 8, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.

Art. 7 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 3.

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 – Commissione

1. La commissione tecnica è composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori all'Area EQ (art. 14, co. 4, lett. a del d.P.R. 83/24).

2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.

3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del D.P.R. 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del d.P.R. 83/24. Al fine di garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse, non possono altresì far parte della commissione i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, nonché i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell'Accademia e i dirigenti sindacali territoriali e nazionali del settore AFAM.

**Art. 9 – Valutazione dei titoli di servizio, di studio, delle esigenze di famiglia e delle
precedenze**

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti ed è effettuata esclusivamente per i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 350 nella valutazione del curriculum di cui al successivo art. 10.

2. I 300 punti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i seguenti ambiti, ciascuno con il proprio tetto massimo:

a) anzianità di servizio: punteggio massimo 180 (centottanta);

b) titoli generali e di studio: punteggio massimo 60 (sessanta);

c) esigenze di famiglia: punteggio massimo 60 (sessanta).

3. Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2 la Commissione determina anzitutto il punteggio grezzo di ciascun candidato, applicando integralmente le tabelle di cui ai commi 4, 5 e 6, adottate ai sensi delle indicazioni fornite dal Ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025. Il punteggio grezzo è quindi riparametrato al tetto dell'ambito secondo la seguente formula:

$$P = (G / G_{max}) \times T$$

dove P è il punteggio attribuito, G il punteggio grezzo del candidato nell'ambito considerato, G_{max} il punteggio grezzo più elevato conseguito nel medesimo ambito da uno dei candidati ammessi alla valutazione e T il tetto dell'ambito. Il punteggio riparametrato è arrotondato al secondo decimale. La riparametrazione è effettuata separatamente per ciascun ambito e i punteggi così ottenuti si sommano.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

4. L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Il punteggio grezzo è determinato con i seguenti criteri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Lett.	Criterio	Punteggio
a)	per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)	p. 2
b)	per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2), ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego	p. 1
c)	per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per i primi 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	p. 24 (una tantum)
d)	per ciascun anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), successivo al triennio di cui alla lettera c), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)	4° e 5° anno: p. 8 per ciascun anno dal 6° anno in poi: p. 12 per ciascun anno

Il computo di cui alla lettera d) è effettuato per scaglioni: agli anni interi quarto e quinto si applica il punteggio di 8 punti ciascuno; a ciascun anno intero dal sesto in poi si applica il punteggio di 12 punti. Le frazioni di anno non sono valutate ai fini della lettera d).

NOTE – Anzianità di servizio

(1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78;
- il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021;
- il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

(2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi: il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova; il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

(3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con le modalità previste dal presente Bando. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere c) e d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri per mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, ecc. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

5. I titoli generali e di studio sono valutati con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI E DI STUDIO

Lett.	Criterio	Punteggio
a)	per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 per ciascuna inclusione, fino al massimo di p. 24
b)	per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12, fino al massimo di p. 24
c)	Titoli di studio – Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12, fino al massimo di p. 24



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

d)	Titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per l'accesso al profilo di appartenenza	p. 12, fino al massimo di p. 24
----	--	---------------------------------

6. Le esigenze di famiglia sono valutate con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Lett.	Criterio	Punteggio
a)	Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b)	Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c)	Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12
d)	Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122, comma III, D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)	p. 24
e)	Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (1)	p. 12

NOTE – Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio è attribuito a condizione che il coniuge, i figli o il parente o affine assistito risiedano stabilmente nel comune sede dell'istituzione che ha indetto la procedura o in altro comune della medesima provincia. La condizione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione dei dati anagrafici e della residenza dell'interessato. Il punteggio di cui alla lettera a) è attribuito una sola volta, indipendentemente dal numero dei familiari ricongiunti; il punteggio di cui alla lettera e) è attribuito una sola volta, indipendentemente dal numero dei parenti o affini assistiti.

(2) L'età dei figli è computata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il punteggio delle lettere b) e c) non è cumulabile per lo stesso figlio. Ai figli sono equiparati i minori affidati o adottati.

(3) La condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ovvero di inabilità totale e permanente al lavoro, deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche; dalla medesima certificazione, ovvero da dichiarazione della struttura sanitaria che ha in cura l'assistito, deve risultare che l'assistenza può essere prestata soltanto nel comune sede dell'istituzione richiesta. Il punteggio non è cumulabile, per lo stesso soggetto, con quello previsto dalle lettere b) e c).

(4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture abilitate, dalla quale risulti che il figlio tossicodipendente è sottoposto a un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

7. La valutazione delle precedenze, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, pari a 350 punti su 700. L'ordine delle precedenze, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è il seguente:



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

a) ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- soggetti privi di vista;
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950;

b) successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato;

c) successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33, comma 6, L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito;

d) l'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

8. Le precedenze non danno luogo all'attribuzione di punteggio e operano sull'ordine della graduatoria. I candidati che ne beneficiano, purché abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 7, sono collocati in testa alla graduatoria degli idonei secondo l'ordine di priorità indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma; all'interno di ciascuna categoria di precedenza e tra i candidati privi di precedenza, l'ordine è determinato dal punteggio complessivo conseguito ai sensi degli artt. 9 e 10. A parità di punteggio complessivo si applicano, nell'ordine, la maggiore anzianità di servizio di ruolo e, in subordine, la minore età anagrafica.

9. Ai fini del riconoscimento delle precedenze di cui al comma 7, le certificazioni prodotte devono rispettare le seguenti condizioni:

- la situazione di handicap deve risultare da certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 104/92, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10/8/1950, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte;

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i. il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
 - ii. è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che, con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2025/2026 dell'agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

10. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Art. 10 – Valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale

1. Il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae et studiorum/professionale in formato europeo, riportante il titolo di studio, le esperienze lavorative maturate, gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, nonché ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. Il curriculum dovrà evidenziare il possesso di una professionalità coerente con il fabbisogno amministrativo e con le funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Accademia, come specificato all'art. 2 del presente bando.
2. Il punteggio massimo per la valutazione del curriculum vitae/professionale è pari a **700 (settecento) punti**.
3. L'idoneità è riconosciuta ai candidati che abbiano conseguito, in relazione ai titoli di cui al presente articolo, un punteggio **pari o superiore a 350 (trecentocinquanta) punti**, corrispondente al 50% del punteggio massimo attribuibile.
4. I criteri di valutazione del curriculum, la ripartizione dei 700 punti tra gli ambiti di valutazione e la documentazione richiesta sono definiti nell'**Allegato B** al presente bando, che ne costituisce parte integrante.
5. Il candidato dichiara i titoli valutabili ai sensi del presente articolo compilando la Sezione F dell'**Allegato B**, nel limite massimo di 20 (venti) titoli. I titoli non dichiarati in tale sezione non sono valutati.
6. Nella seduta di insediamento, e comunque prima dell'esame delle domande, la Commissione può specificare ulteriormente i criteri di cui all'**Allegato B**, nel rispetto degli ambiti, dei tetti e dei range



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

ivi previsti, che non possono essere modificati. Le determinazioni della Commissione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori di valutazione.

Art. 11 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. Terminati i lavori, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, fatte salve le precedenze di cui all'art. 9, commi 7 e 8. La graduatoria include il vincitore e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 nei titoli di cui al precedente art. 10.
2. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene **approvata la graduatoria di merito**. Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.abana.it), sul portale del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>) **entro il**
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia (www.abana.it).
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza è presentata tramite PEC all'indirizzo accademianapoli.protocollo@postacert.it.
5. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.
6. Il **vincitore è tenuto a comunicare l'accettazione** irrevocabile del trasferimento **entro il**
7. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore dispone la **pubblicazione entro il**, riportando l'indicazione del solo candidato vincitore.

Art. 12 – Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della procedura di mobilità è comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso. Il decreto di trasferimento è adottato dal Direttore dell'Accademia.
2. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 13 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati”, il titolare del trattamento dei dati è l'Accademia di Belle Arti di Napoli. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Elena Gambardella (tel. 081441900, e-mail: elena.gambardella@abana.it), la quale è responsabile di ogni adempimento che non sia di competenza della Commissione giudicatrice e del Direttore.

Art. 16 – Norme finali

1. Gli allegati A e B al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia (www.abana.it) con valore di notifica.

Il Direttore
Prof. Giuseppe Gaeta



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

ALLEGATO A

**BANDO PER LA MOBILITÀ DI N. 1 POSTO DELL'AREA DELLE ELEVATE
QUALIFICAZIONI (EQ)**

Settore professionale: finanziario/contabile
DOMANDA DI MOBILITÀ – A.A. 2026/2027

SEZIONE A – Dati identificativi

Io sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione di appartenenza			
Area professionale			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

Dichiaro

- ☐ di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza;
- ☐ l'insussistenza del vincolo quinquennale di permanenza nella sede;
- ☐ di essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede sino alla seguente data: _____

e di possedere i seguenti titoli:

SEZIONE B – TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio (art. 9, co. 4 del Bando – tetto dell'ambito: 180 punti)

N.B. Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato.

N.	Criterio	Indicare
1	Servizio prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (lettera a): numero complessivo di mesi (o frazioni superiori a 15 giorni)	n. mesi _____
2	Servizio non di ruolo o di altro servizio (lettera b): numero complessivo di mesi (o frazioni superiori a 15 giorni)	n. mesi _____
3	Servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nell'Istituzione di attuale titolarità per i primi 3 anni interi (lettera c)	☐ SI ☐ NO
4	Numero di anni interi di servizio continuativo nell'Istituzione di attuale titolarità corrispondenti al 4° e al 5° anno (lettera d)	n. anni _____ (max 2)



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

5	Numero di anni interi di servizio continuativo nell'Istituzione di attuale titolarità dal 6° anno in poi (lettera d)	n. anni _____
---	--	---------------

Titoli generali e di studio (art. 9, co. 5 del Bando – tetto dell'ambito: 60 punti)

N.	Criterio	Indicare
6	Numero di inclusioni in graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione (lettera a)	n. _____
7	Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (lettera b)	n. _____
8	Specializzazione post-laurea e/o dottorato di ricerca posseduti (lettera c) – specificare	
9	Titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per l'accesso al profilo di appartenenza (lettera d) – specificare	

Esigenze di famiglia (art. 9, co. 6 del Bando – tetto dell'ambito: 60 punti)

N.	Criterio	Indicare
10	Ricongiungimento al coniuge o ai figli residenti nella provincia (lettera a)	☐ SI ☐ NO
11	Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età alla scadenza del bando (lettera b)	n. _____
12	Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto, alla scadenza del bando (lettera c)	n. _____
13	Cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro (lettera d)	☐ SI ☐ NO
14	Cura e assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (lettera e)	☐ SI ☐ NO

SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (art. 9, co. 7 del Bando)

N.	Dichiarazione	SI	NO
15	Il candidato usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti		
16	Il candidato usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L. 104/92 o prevista per gli emodializzati, art. 61, L. 270/82		
17	Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia), a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato (lettera b)		
18	Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33, comma 6, L. 104/92) e per il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito (lettera c)		
19	Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza [se in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove vi sia un'istituzione AFAM della medesima tipologia] (lettera c)		



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

SEZIONE D – DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati (n° _____)

N.	Descrizione dell'allegato
1	Curriculum Vitae in formato europeo
2	Allegato B – Sezione F, compilata
3	
4	
5	

SEZIONE E – DICHIARAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Il/La sottoscritto/a dichiara:

1) di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal _____ per effetto di concorso _____ o di legge, e di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni _____;

di avere, quindi, una anzianità di servizio – valutabile ai sensi dell'art. 9, co. 4, lettera a) della Tabella di valutazione – di anni _____ e mesi _____, di cui:

Descrizione	anno	dal	al	Istituzione
anni _____ / mesi _____ di servizio prestato successivamente all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1) (4) (5)				
anni _____ / mesi _____ di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2) (4) (5)				
anni _____ di anzianità di servizio continuativa nell'istituzione e nel profilo di attuale titolarità (3) (4) (5)				

(1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78;
- il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

(2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo, ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

(3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione. Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità, secondo quanto specificato alla nota (3) dell'art. 9, comma 4, del Bando.

(4) Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP), prestato in seguito all'avvenuto pareggiamento, è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica.

(5) Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

Data _____

Firma _____